



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Relatore)       |
| - Dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta dell'11 febbraio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Con ricorso del 7/12/2009, le ricorrenti, riferendosi a una vicenda ereditaria, hanno lamentato il mancato introito di Euro 12.534,04 che sarebbe stato causato dalla banca. Infatti, le ricorrenti e il delegato sono coeredi di tre fratelli deceduti rispettivamente il 25/6/2008, il 3/12/2008 ed il 9/2/2009. In particolare:

- a) la persona deceduta il 25/6/2008 – non avendo né ascendenti né discendenti – aveva disposto della propria successione, con testamento olografo pubblicato da un notaio il 19/9/2008 con il quale istituiva unica erede universale la sorella (cfr. *infra* sub c);
- b) la persona deceduta il 3/12/2008 – non avendo né ascendenti né discendenti – aveva disposto della propria successione con testamento olografo dell'11/8/1988. Tale testamento disponeva che “*tutti i [suoi] soldi liquidati*” venissero destinati alle sorelle (vale a dire alle persone di cui agli alinea sub a) e sub c) e la casa di proprietà venisse attribuita ai due nipoti, uno dei quali è il procuratore delle ricorrenti; nel testamento olografo era nominato un “*curatore dell'eredità*”;
- c) la persona deceduta il 9/2/2009, unica erede della *de cuius* sub a) – non avendo né ascendenti né discendenti – aveva disposto della propria successione mediante testamento olografo del 7/12/2008 con il quale le ricorrenti sono state istituite eredi della totalità dei suoi beni mobili e immobili.

Alla data del decesso, il *de cuius* sub b) deteneva presso la banca i seguenti rapporti:

- 1) c/c con saldo finale di Euro 3.157,25;
- 2) deposito titoli pari a complessivi Euro 50.539,21 e composto da due CCT e un'obbligazione della banca.

Dalla documentazione prodotta dalle parti è emerso che il menzionato *dossier* titoli era cointestato tra il *de cuius* sub b) e la *de cuius* sub c) sino a ottobre 2008, quando il *de cuius* sub b) ha deciso di intestarlo solamente a sé stesso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla scorta di questi avvenimenti, tra febbraio e giugno 2009 le ricorrenti hanno chiesto a più riprese la liquidazione di un *dossier* titoli intestato al *de cuius* sub b) nella loro qualità di eredi universali di una sorella del *de cuius* (la *de cuius* sub c)), cointestataria sino a ottobre 2008 del *dossier* titoli in parola, nonché legataria del *de cuius* – il testamento olografo del *de cuius* sub b) disponeva, infatti, che “*tutti i [suoi] soldi liquidati*” venissero destinati alla sorella (la *de cuius* sub c)).

La banca ha risposto che, sulla base del testamento olografo, non poteva liquidare il *dossier* titoli, in quanto non si trattava di “*soldi liquidati*”.

Il 6/7/2009, la ricorrente, la cointestataria, il delegato e un'altra persona hanno sottoscritto un accordo in base al quale hanno accettato la liquidazione del saldo di un conto corrente sul quale era confluita la liquidazione delle attività del *dossier* titoli nelle seguenti proporzioni:  $\frac{1}{4}$  ciascuno ai due nipoti (uno dei quali delegato della ricorrente) e  $\frac{1}{2}$  a un conto corrente cointestato alla ricorrente e alla cointestataria.

Successivamente, la famiglia della ricorrente ha contestato a più riprese alla banca di avere subito un danno dalla menzionata divisione.

In particolare, con lettera del 23/9/2009, si è contestato:

- il *modus operandi* dell'intermediario in relazione all'interpretazione del testamento olografo e alla conseguente liquidazione del *dossier* titoli;
- che il 23/10/2008 il *de cuius* ha cambiato intestazione al *dossier* titoli e che tale modifica non è avvenuta presso i locali della banca, ma presso l'abitazione del testatore. A detta della famiglia dei ricorrenti, tale operazione non sarebbe stata consentita dalla disciplina in materia di promozione e collocamento fuori sede di servizi di investimento.

Prima della presentazione del ricorso all'ABF è intercorsa una fitta corrispondenza tra le parti (tra l'altro, un reclamo e diverse lettere) che, tuttavia, non è servita a dirimere la vertenza.

Con note pervenute alla Segreteria Tecnica il 14/12/2009 e l'8/1/2010, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF (unitamente alla cointestataria), nel quale riepiloga i fatti sopra riportati e, in relazione alla vicenda ereditaria, contesta sia il “*mancato introito*” di Euro 12.534,04 sia che:

- 1) il *de cuius* sub b) abbia deciso di cambiare l'intestazione del *dossier* titoli in banca, chiedendo come mai la banca non abbia provveduto a cambiare l'intestazione del *dossier* in filiale, in occasione di una supposta visita del *de cuius* sub b);
- 2) la ricorrente avesse accompagnato un dipendente dell'intermediario al domicilio del *de cuius* per consentire il citato cambio di intestazione del deposito titoli;
- 3) il *de cuius* sub b) abbia mai voluto “*escludere la sorella in quanto era l'unica sorella ancora in vita, di un nucleo composto di ben sette fra sorelle e fratelli*”. A supporto di tale affermazione vengono allegate polizze vita sottoscritte in Italia e USA nelle quali l'unica beneficiaria era la *de cuius* sub c).

Sia nella fase del reclamo, sia in sede di controdeduzioni, l'intermediario ha precisato che:

- in ordine alle modalità di liquidazione delle somme, la controversia sarebbe superata dalla circostanza che la ricorrente e i suoi familiari hanno sottoscritto un accordo di liquidazione del *dossier* titoli;
- in relazione al cambio di intestazione del *dossier* titoli, la banca ha precisato che la fattispecie è da ricondurre ai servizi accessori (così come disciplinati dal TUF) e che quindi non rientra nella fattispecie lamentata dai ricorrenti.

Più specificamente, l'intermediario ha risposto con lettera del 31/12/2009 inviata alle Sedi di Milano e Roma della Banca d'Italia, pervenuta alla Segreteria Tecnica l'8/1/2010.



In particolare, la banca ha riepilogato le fasi precedenti il ricorso, precisando di avere *“sempre fornito puntuale e dettagliato riscontro in ordine alle doglianze sull’operato della Banca”*.

L’intermediario ha inquadrato le richieste dei ricorrenti su due circostanze specifiche:

- 1) *“modalità di liquidazione delle poste attive”* del *de cuius* sub b);
- 2) *“operazione di amministrazione di titoli disposta”* dalla stessa persona.

Quanto al primo punto, la banca ha sottolineato come la questione sarebbe definitivamente superata dalla circostanza che gli eredi del *de cuius* sub b), con lettera congiunta del 6/7/2009 *“hanno dato precise disposizioni in ordine alla modalità di liquidazione delle poste attive facenti capo al defunto”* e che *“tra gli eredi firmatari vi sono”* le due ricorrenti ed il loro procuratore. In tale ambito, la banca *“non ha fatto altro che eseguire le disposizioni... impartite”* dagli eredi. In ordine alla locuzione *“soldi liquidati”* la banca sottolinea *“che se il testatore fosse stata persona semplice e sprovvista avrebbe usato l’espressione “soldi” e non l’espressione “soldi liquidati” che lascia trasparire una certa capacità di discernere e di cogliere la differenza tra valori diversi”*.

Relativamente al secondo punto sopra evidenziato, la banca ha sottolineato come il *de cuius* sub b) avesse sottoscritto il contratto di deposito titoli il 31/10/2005 e non il 23/10/2008. In tale data il *“contratto veniva solamente integrato a seguito delle variazioni normative apportate dalla cd. MiFID... al solo fine (di) poter dare corso all’operazione – altrimenti inibita – di trasferimento dei titoli da ultimo richiesta dal medesimo”* *de cuius* sub b).

La banca ritiene, inoltre, che l’operazione di trasferimento titoli sia riconducibile ai servizi accessori di cui all’art. 1, co. 6 TUF e quindi non sia disciplinata dall’art. 30 del TUF, in quanto non riconducibile né a promozione né a collocamento di strumenti finanziari o servizi di investimento.

In ordine alle circostanze nelle quali è stata perfezionata tale operazione l’intermediario ha precisato quanto segue:

- l’operazione di cambio dell’intestazione del *dossier* titoli non è stata effettuata in filiale al fine di agevolare l’anziano *de cuius* *“che... appariva molto provato”*;
- la banca ha sottolineato *“gravi incongruenze nel resoconto dei fatti fornito”* dal delegato; in particolare si è sottolineato che quest’ultimo, nella nota del 23/9/2009 sosteneva che il *de cuius* *“poteva deambulare solamente in autoambulanza o in autolettiga... mentre detta tetragona certezza si dissolve a seguito delle ... repliche (della banca) contenute nella missiva del... legale”* della banca che ricordava che l’anziano era stato condotto in auto dalla ricorrente. La banca ha sostenuto che il delegato *“tralascia di ritornare sul suddetto particolare nella propria missiva dd. 7.12.2009”*.

L’intermediario ha concluso chiedendo all’ABF che venga respinto il ricorso in quanto:

- 1) la pratica di successione del *de cuius* sub b) *“è stata evasa secondo le norme di legge e soprattutto in conformità alle disposizioni impartite alla Banca da tutti gli eredi congiuntamente, compresi le ricorrenti e il loro delegato”*;
- 2) l’operazione di trasferimento titoli non viola le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del TUF.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione dell’11 febbraio 2010.

## DIRITTO

La decisione della presente vertenza presuppone la soluzione di diverse questioni.



La prima problematica che questo Collegio intende esaminare attiene alla propria competenza in merito alla questione sollevata in ordine al contratto di deposito titoli.

Al quesito appena posto deve darsi risposta positiva in quanto, come sostenuto anche dalla dottrina in materia, il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari, presenta una causa tipica e può avere rilevanza e finalità autonoma.

Non a caso, la disciplina di trasparenza delle operazioni bancarie contempla il servizio di custodia e amministrazione tra quelle cui la stessa si applica. Tale contratto, peraltro, riveste spesso una funzione ancillare rispetto alla prestazione di servizi d'investimento.

Nella prassi si assiste spesso alla stipulazione di un contratto c.d. quadro, concernente la prestazione di servizi di investimento cui si accompagnano normalmente altri contratti bancari collegati, tra cui in particolare il contratto di deposito titoli.

In tale caso si viene a configurare un'ipotesi di rapporto contrattuale complesso rispetto al quale viene in rilievo il "criterio della prevalenza delle finalità" previsto dalle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza e dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29/7/2009, utilizzato per l'individuazione della disciplina di trasparenza – quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF – applicabile al "prodotto composto".

Venendo all'esame della diversa contestazione mossa dalle ricorrenti all'operato dell'intermediario relativo alla prestazione di servizi fuori sede, deve rilevarsi che la disciplina del collocamento fuori sede di servizi bancari e finanziari diversi da quelli di investimento, emanata dalla Banca d'Italia, prevede che le banche possono collocare fuori sede propri prodotti e servizi utilizzando propri dipendenti o promotori finanziari.

La doglianza delle ricorrenti si presenta, dunque, infondata, anche perché le disposizioni di vigilanza prevedono espressamente che, per l'operatività fuori sede, le banche possano avvalersi tra gli altri di propri dipendenti o promotori; si vedano, a questo proposito: Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circ. 229 del 21/4/1999), e segnatamente Titolo III (*Struttura*), Capitolo 2 (*Succursali di banche e società finanziarie*), Sez. III (*Attività bancaria fuori sede*) e in particolare § 2 (*Altri prodotti e servizi bancari e finanziari*); Disposizioni della Banca d'Italia "*Attività bancaria fuori sede*" pubblicato nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005; Disposizioni della Banca d'Italia "*Innovazioni in materia di trasparenza di prodotti finanziari commercializzati dalle banche*" pubblicato nel Bollettino di Vigilanza di luglio 2006 dove si stabilisce tra l'altro che la disciplina della Banca d'Italia in materia di offerta fuori sede non si applica ai prodotti finanziari bancari.

Non resta ora che affrontare l'ultima questione proposta nel presente procedimento, e cioè quella relativa alla legittimità o meno del comportamento dell'intermediario con riferimento alla vicenda successoria che ha interessato le ricorrenti.

A questo Collegio pare che la condotta della banca sia stata corretta. Del tutto sensata appare, infatti, la risposta della banca secondo la quale, sulla base del testamento olografo, non si poteva liquidare il *dossier* titoli, in quanto non si trattava di "*soldi liquidati*".

Altrettanto corretta è stata la procedura con la quale la Banca ha dato esecuzione all'accordo stipulato tra la ricorrente, la cointestataria, il delegato e un'altra persona in base al quale si è accettata la liquidazione del saldo di un conto corrente sul quale è confluita la liquidazione delle attività del *dossier* titoli nelle seguenti proporzioni:  $\frac{1}{4}$  ciascuno ai due nipoti (uno dei quali delegato della ricorrente) e  $\frac{1}{2}$  a un conto corrente cointestato alla ricorrente e alla cointestataria. Né, giova sottolinearlo, si comprendono le doglianze mosse in ordine a una (supposta e non provata) induzione alla sottoscrizione di tale accordo da parte dell'intermediario; l'accordo, fino a prova contraria, deve ritenersi valido ed efficace, salvo che non vengano rilevati (e provati) specifici vizi della volontà che potrebbero condurre al suo annullamento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Del tutto generica – e, pertanto, non meritevole di accoglimento – è, dunque, la lamentela della ricorrente relativa alle modalità con cui sono state liquidate le somme presenti sul conto corrente.

L'ultima questione che questo Collegio deve affrontare riguarda la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalle ricorrenti.

Anche questa richiesta non può essere accolta in quanto non solo non risulta accompagnata dalla benché minima prova, ma addirittura risulta sfornita di qualsiasi indicazione e/o descrizione del danno asseritamente subito dalla ricorrente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO